



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000190 del 15 febbraio 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 460/DDA/CA)

Con istanza DDA/1020, pervenuta in data 14 febbraio 2017 (prot. n. DDA/0000187), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della Società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet giochitalianids.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Fire Emblem Awakening*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Fire Emblem Fates*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Hyrule Warriors: Legends*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Pokémon Super Mystery Dungeon*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Pokémon Rumble World*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Mario & Luigi Paper Jam*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*New Style Boutique 2: Fashion Forward*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*The Legend of Zelda: Tri Force Heroes*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Animal Crossing: Happy Home Designre*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Pokémon Shuffle*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*The Legend of Zelda Majora's Mask 3D*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Pokémon Alpha Sapphire*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Pokémon Omega Ruby”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Super Smash Bros. for Nintendo 3DS”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Pokémon Art Academy”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Tomodachi Life”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Learn with Pokémon: Typing Adventure”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Kirby: Triple Deluxe”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Mario Golf: World Tour”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “New Style Boutique”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Yoshi's New Island”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Mario Party: Island Tour”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “The Legend of Zelda: A Link Between Worlds”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Animal Crossing: New Leaf”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Pokémon Y”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Pokémon X”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Mario & Luigi: Dream Team”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “New Art Academy”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “Fire Emblem Awakening”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>.

Nelle note, l'istante, nell'allegare lo *screenshot* della *homepage* del sito, specificca che, dalla stessa “è possibile ricercare il vasto repertorio videoludico indicizzato, messo a disposizione e diffuso dal sito”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società NameSilo, LLC, contattabile all'indirizzo mail abuse@namesilo.com, per conto PrivacyGuardian.org, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, per conto di un soggetto non identificabile raggiungibile alla e-mail pw-bcf7d5873f062679c4e66246514aafc7@privacyguardian.org e abuse@internet.bs, con sede in Phoenix, 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255 (Stati Uniti d'America);
- i servizi di *hosting* appaiono verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com; alla medesima società risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona (Stati Uniti d'America).

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1020", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 2 marzo 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore